



PATRIZIATO - Bürgergemeinde BOSCO-GURIN

UFFICIO PATRIZIALE - Bürgerrat

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO GROSSALP

Edizione 1992

PATRIZIATO DI BOSCO-GURIN

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO PATRIZIALE GROSSALP

Parte prima

REGOLAMENTO ORGANICO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Il Patriziato di Bosco assume l'esercizio diretto, con diritto di privativa, del servizio acqua potabile sul comprensorio di proprietà patriziale della Grossalp (riservate le convenzioni particolari).
- Art. 2 L'acquedotto è gestito, organizzato e amministrato dall'Ufficio patriziale.
- Art. 3 La contabilità del servizio rientra nella gestione ordinaria del Patriziato.

II. ORGANIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO

- Organi**
- Art. 4 Gli organi dell'acquedotto:
a) l'Assemblea patriziale
b) l'Ufficio patriziale
- Competenze**
- Art. 5 L'Assemblea patriziale:
a) adotta il Regolamento organico dell'acquedotto
b) risolve il riscatto, l'ampliamento e la costruzione di nuovi impianti
c) decide sulle convenzioni di privativa
- Art. 6 L'Ufficio patriziale:
a) rappresenta il servizio di Fronte a terzi
b) nomina il sorvegliante dell'acquedotto
c) delibera i lavori e le forniture che interessano l'acquedotto
d) allestisce i progetti e stabilisce le tariffe
e) applica il regolamento e le tariffe
f) propone le eventuali modifiche del regolamento
g) provvede all'incasso delle tasse di abbonamento e di consumo ed al pagamento delle spese che riguardano l'acquedotto
h) stipula i contratti di abbonamento.
- Retribuzioni**
- Art. 7 La retribuzione del sorvegliante viene fissata dall'Ufficio patriziale.
- Art. 8 Al sorvegliante, nominato dall'Ufficio patriziale, sono assegnati i seguenti compiti:
a) visita, almeno due volte l'anno, tutto l'impianto, compreso il serbatoio e le prese. Esegue ispezioni speciali dopo intemperie di particolare forza e gravità o ogni qualvolta vi siano reclami giustificati sulla qualità dell'acqua erogata (intorbidamenti, odori e sapori anormali, ecc.)
b) vuota almeno una volta all'anno il serbatoio, in periodo di abbondanza d'acqua, e procede alla pulizia dello stesso

- c) provvede alla regolazione del deflusso d'acqua dalle fontane ed alla relativa chiusura dell'erogazione invernale, così pure della vuotatura delle vasche
- d) coadiuva l'Ufficio patriziale nel vegliare che il presente Regolamento sia osservato
- e) sorveglia il consumo dell'acqua da parte degli utenti, denuncia eventuali abusi
- f) sorveglia ed esegue gli ordini impartiti dall'Ufficio patriziale inerenti all'erogazione dell'acqua; provvede allo spurgo periodico degli idranti, al loro controllo ed alla pulizia annuale degli stessi. La manovra di apertura e di chiusura di tutti gli organi di manovra deve essere eseguita molto lentamente
- g) tiene nota, su apposito registro, di tutte le visite ed operazioni compiute e delle osservazioni fatte, da presentare anche all'Autorità di vigilanza (Laboratorio cantonale d'igiene per la parte igienica e Ufficio cantonale delle bonifiche fondiariale e del catasto per la parte tecnica) e comunica a fine anno, all'Amministrazione l'elenco e la descrizione delle sue prestazioni.
- h) conserva le chiavi dei serbatoi e delle prese per tutte le occorrenze e per le ispezioni da parte dell'Autorità di vigilanza, ha pure cura degli attrezzi e del materiale di manutenzione
- i) segnala immediatamente all'Ufficio patriziale ogni anomalia od inconveniente che egli dovesse accertare nell'esecuzione delle sue incombenze.

Art. 9 All'Ufficio patriziale sono assegnati i seguenti lavori:

- a) corrispondenza in generale
- b) elenco esatto, da tenere scrupolosamente aggiornato, degli utenti e dei vari impianti che fanno stato per l'applicazione della tariffa
- c) compilazione delle polizze di versamento per il pagamento da parte degli utenti delle tasse di abbonamento e di consumo
- d) in caso di penuria d'acqua decide sulla necessità di provvedere ad un'interruzione parziale della distribuzione di acqua adottando i criteri di priorità stabiliti dal Regolamento

REGOLAMENTO D'APPLICAZIONE E TARIFFA

I. DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

- Art. 10
- 1) L'acquedotto provvede al servizio di fornitura dell'acqua potabile
 - all'Economia alpestre patriziale;
 - all'utenza collettiva d'interesse pubblico (ad es. gli esercizi pubblici o le fontane);
 - all'utenza privata (ad es. le residenze secondarie costituite dai rustici);
 - 2) Il Patriziato non è tenuto a fornire acqua al difuori della zona circoscritta al nucleo della Grossalp.

II. ABBONAMENTO

- Art. 11
- 1) La domanda di abbonamento deve essere inoltrata, per iscritto, all'Ufficio patriziale, dal proprietario dell'immobile o dal suo rappresentante, almeno tre mesi prima dell'inizio dei lavori. Alla domanda deve essere allegato lo schema idraulico dell'installazione privata.
 - 2) Gli abbonamenti stipulati nel primo semestre hanno valore per tutto l'anno in corso; quelli stipulati durante il secondo semestre hanno valore a partire dal 1. luglio dell'anno in corso.
 - 3) Il contraente dell'abbonamento, ed obbligato responsabile di tutte le prestazioni contemplate nel presente regolamento, è il proprietario del fabbricato o del terreno cui serve la fornitura d'acqua.
 - 4) Per ogni proprietà a cui viene concessa l'acqua verrà stipulato regolare contratto, in duplo, in base alle prescrizioni del presente regolamento.

- 5) Ogni nuovo abbonamento vincola l'utente fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Tutti gli abbonamenti sono tacitamente rinnovati di anno in anno e possono essere disdetti mediante avviso scritto all'Ufficio patriziale entro il 31 dicembre.

III. MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

- Art. 12
- 1) L'abbonato è tenuto ad informare l'Ufficio patriziale di ogni modifica che intende apportare al proprio impianto almeno 1 mese prima di intraprendere il lavoro.
 - 2) I trapassi di proprietà devono essere notificati all'Ufficio patriziale a cura del proprietario precedente.
 - 3) Tutti i lavori di impianto e di riparazione, sia eseguiti all'interno o all'esterno degli edifici, come pure quelli eseguiti su tubazione patriziale e tubazione privata, dovranno essere eseguiti da installatori concessionari autorizzati dall'Amministrazione in conformità del presente regolamento e secondo le direttive, emanate per l'esecuzione di installazioni di acqua potabile, edite dalla Società Svizzera dell'Industria del Gas e dell'Acqua (SSIGA).

IV. DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

- Art. 13
- 1) La distribuzione dell'acqua potabile ha luogo nei modi seguenti:
 - a deflusso illimitato, cioè a discrezione, per i servizi pubblici del Patriziato (es. fontane)
 - a deflusso controllato (rubinetti) per uso domestico secondario o turistico
 - 2) Nella distribuzione vengono distinte le seguenti categorie d'utenti:
 - l'Economia alpestre patriziale
 - gli altri utenti d'interesse pubblico (ad esempio gli esercizi pubblici)
 - gli utenti privati (ad esempio i detentori di stabili e rustici)

V. INTERRUZIONE DI SERVIZIO

- Art. 14
- 1) L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna, nè accorda riduzioni di tasse od indennizzi, per interruzioni nella distribuzione dell'acqua causate da forza maggiore, disturbi d'esercizio, carenza d'acqua, lavori di ampliamento dell'impianto o di manutenzione dello stesso.
 - 2) Qualora si dovesse far fronte a provata penuria d'acqua, l'Amministrazione può interrompere, senza preavviso alcuno, la fornitura d'acqua all'utenza. L'interruzione può riguardare anche solo determinate categorie d'utenza. In questo caso sarà privilegiata la distribuzione secondo la seguente graduatoria:
 - a) Economia alpestre patriziale
 - b) gli altri utenti d'interesse pubblico
 - c) gli utenti privati
 - 3) L'Amministrazione richiama il tassativo divieto di lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque impure o liquidi velenosi e questo per evitare aspirazioni di impurità nella rete dell'acqua potabile.

VI. DIRITTO DI SORVEGLIANZA

- Art. 15
- 1) L'Amministrazione ha il diritto di controllare in ogni tempo gli impianti di acqua potabile onde accertarne il regolare funzionamento, o ad esigerne, se del caso, quelle riparazioni o variazioni ritenute necessarie.
 - 2) Ogni rifiuto da parte del proprietario o del locatario al libero accesso agli impianti avrà per conseguenza l'applicazione di una multa da Fr. 10.-- a Fr. 500.--.

VII. CONSUMO INDISCRETO DI ACQUA

- Art. 16 L'abbonato ha il diritto di far uso di acqua unicamente per gli scopi previsti dal contratto di abbonamento e solo per il tempo strettamente necessario. Egli è quindi responsabile di ogni abuso nel consumo dell'acqua nella sua proprietà, senza riguardo se ciò avvenga per colpa sua o di terzi.
A chi fa uso di acqua per altri scopi che quelli previsti dall'abbonamento, senza prima darne avviso all'Ufficio patriziale, o commetta abusi, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua, riservata l'azione civile o penale per danni, a giudizio dell'Amministrazione.

VIII. FINANZIAMENTO

- Autonomia finanziaria**
- Art. 17 La costruzione e l'esercizio dell'azienda dell'acquedotto devono essere autosufficienti. Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:
- sussidi ufficiali
 - contributi di miglioria dei proprietari fondiari
 - pagamento totale o parziale delle spese di installazione da parte dei proprietari
 - tasse di allacciamento e tariffe di utilizzazione
 - fatturazione di prestazioni speciali
 - altre partecipazioni di terzi.
- Tariffazione**
- Art. 18 Le tasse di allacciamento e le tariffe di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.
- Spese per le condotte principali e di distribuzione**
- Art. 19 Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Patriziato.
- Contributi di miglioria**
- Art. 20 L'insieme dei proprietari fondiari, il cui fondo acquista maggior valore o vantaggi speciali a seguito della posa di una condotta di distribuzione, possono essere tenuti a contribuire alle spese di posa della stessa.
Per equità di trattamento anche i proprietari fondiari, i cui stabili sono direttamente allacciati a condotte principali, dovranno contribuire adeguatamente alla costruzione delle condotte. L'importo dei contributi è regolato dal tariffario.
- Costi di allacciamento**
- Art. 21 I costi della condotta di allacciamento con l'organo d'interruzione ed il tronco di allacciamento alla rete di distribuzione (T compreso) devono essere sopportati dal proprietario del fondo.
- Determinazione delle tasse**
- Art. 22 L'importo delle singole tasse è regolato dal *tariffario* separato in appendice al presente regolamento.
Il tariffario viene stabilito dall'Amministrazione patriziale.
- Tasse di allacciamento**
- Art. 23 Per l'allacciamento dell'acquedotto e l'utilizzazione delle sue installazioni esistenti viene prelevata una tassa di allacciamento unica. In caso di notevoli ampliamenti degli stabili va pagato un supplemento.
La tassa di allacciamento varia fra i 500.-- ed i 4'000.-- Fr.

- Art. 24 **Tariffe d'utilizzazione**
Le tariffe di utilizzazione ricorrenti si compongono di una tassa base e di una tassa d'uso.
- Art. 25 **Prestazioni speciali**
La tariffa per usi speciali viene fissata di volta in volta dall'Amministrazione, dietro richiesta, e sarà proporzionata all'entità del lavoro. La stessa tariffa è applicabile alle installazioni temporanee per cantieri di costruzione o di demolizione.
- Art. 26 **Scadenze**
Le tasse base e di utilizzazione ricorrenti vengono incassate dal Patriziato una volta all'anno.
Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni. Trascorso tale termine sarà conteggiato l'*interesse di mora* riconosciuto dal Cantone al momento della scadenza della fattura.
- Art. 27 **Esecuzione**
Se un utente è in ritardo con il pagamento, l'azienda gli indirizza una sollecitatoria scritta, intimandogli il termine di 10 giorni per regolare la pendenza. Trascorso tale termine procederà per via esecutiva. In caso di esecuzione infruttuosa l'azienda può disporre per l'*interruzione della fornitura*.
- Art. 28 **Debitore della tassa di allacciamento**
Il debitore della tassa unica di allacciamento alla sua scadenza è il proprietario, rispettivamente chi autorizzato a costruire lo stabile allacciato.

IX. ALLACCIAMENTI PRIVATI

- Art. 29 **Definizione**
L'allacciamento di stabile raccorda l'installazione interna di uno stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.
- Art. 30 **Installazione**
Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'azienda dell'acquedotto.
- Art. 31 **Esecuzione**
Il proprietario del fondo può fare eseguire l'allacciamento dello stabile unicamente da un installatore concessionario autorizzato dall'Amministrazione patriziale.
- Art. 32 **Allacciamento di uno o più stabili**
Di regola, ogni stabile possiede il proprio allacciamento. In casi eccezionali l'azienda dell'acquedotto può autorizzare o addirittura imporre un solo allacciamento per più stabili.
- Art. 33 **Lottizzazione di allacciamenti**
Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti. Ogni allacciamento dev'essere provvisto di un *organo di interruzione* installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area di dominio pubblico.
- Art. 34 **Acquisizione dei diritti di passo**
L'acquisizione di eventuali diritti di passo necessari attraverso i fondi di terzi compete al proprietario dello stabile da allacciare. Il diritto di passo può essere iscritto al registro fondiario a spese dell'avente diritto.

- Art. 35 **Proprietà dell'allacciamento**
 Il tronco di allacciamento su area di dominio pubblico, l'organo di interruzione (anche se questo è situato su area privata) ed il contatore, rimangono di proprietà dell'azienda. Tutto il resto dell'allacciamento appartiene al proprietario dello stabile allacciato.
- Art. 36 **Manutenzione**
 La manutenzione o la sostituzione dell'allacciamento di stabile avvengono a cura dell'azienda dell'acquedotto o di suo installatore concessionario, su area pubblica a spese dell'azienda, su area privata di regola a spese del proprietario del fondo.
 L'azienda dev'essere immediatamente informata di eventuali danni all'allacciamento.
- Art. 37 **Messa fuori esercizio**
 In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento l'azienda provvede alla separazione del tronco dalla condotta di distribuzione, a spese del proprietario, a meno che venga garantita la riutilizzazione entro 12 mesi.
- Art. 38 **Prescrizioni tecniche**
- 1) L'allacciamento privato dev'essere eseguito sulla condotta "b" indicata nell'allegato 1.
 - 2) L'organo di interruzione dev'essere eseguito come al dettaglio dell'allegato 2 usando materiali similari.
 - 3) La profondità minima delle condotte private dev'essere di 110 - 120 cm. Il relativo diametro minimo è di 19 mm.
- Deroghe a queste prescrizioni potranno essere autorizzate dall'Amministrazione.
- Art. 39 **Pericolo di gelo**
 Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono venir messi fuori esercizio e vuotati. L'abbonato è responsabile di tutti i danni.

X. DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

- Art. 40 **Domanda di allacciamento**
- 1) Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata all'Amministrazione patriziale una domanda di allacciamento. La concessione dell'*autorizzazione di allacciamento* è soggetta alle disposizioni tariffarie.
 - 2) L'azienda può rifiutare un allacciamento o la fornitura dell'acqua, fintanto che le installazioni e gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni federali e cantonali, come anche alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA.
 - 3) La domanda dev'essere recapitata all'amministrazione patriziale in duplice copia e deve comprendere i seguenti documenti:
 - Richiesta scritta del proprietario dello stabile
 - planimetria esatta indicante il punto di allacciamento, la posizione del pozzetto con saracina, il materiale ed il diametro della condotta
 - il dettaglio del pozzetto con saracina
 - il tipo di costruzione da allacciare (ristorante, residenza secondaria, ecc.)
 - il termine d'esecuzione e l'installatore
 - il tipo di installazione interna
 - il numero dei letti
- Art. 41 **Collaudo**
 L'Amministrazione patriziale esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della messa in esercizio. L'azienda non assume, con il collaudo, garanzia alcuna per i lavori o per gli apparecchi eseguiti o posati dall'installatore.

- Art. 42 **Divieto di cessione d'acqua**
E' vietato all'utente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione dell'Amministrazione patriziale. E' pure vietato aprire saracinesche d'arresto piombate.
- Art. 43 **Prelievo abusivo**
Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dal proprietario dell'acquedotto ed inoltre può essere perseguito penalmente.
- Art. 44 **Disdetta dell'abbonamento**
L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo all'azienda per scritto con tre mesi d'anticipo. L'allacciamento sarà interrotto a spese dell'utente.

XI. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

- Art. 45 **Infrazioni**
Le infrazioni al regolamento di distribuzione dell'acqua ed alle disposizioni emanate in base allo stesso sono punite con multe da Fr. 50.-- a Fr. 1'000.--. Restano riservate le disposizioni penali cantonali e federali.
- Art. 46 **Ricorsi**
contro le decisioni e le disposizioni dell'Amministrazione Patriziale può essere interposto per scritto entro 15 giorni dall'intimazione presso l'autorità preposta.
- Art. 47 **Entrata in vigore**
Il presente regolamento di distribuzione dell'acqua entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea patriziale di Bosco-Gurin.
- Art. 48 **Revisione**
Le modifiche del presente regolamento sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea patriziale.

Approvato dall'Assemblea Patriziale di Bosco-Gurin del dicembre 1992

Il presidente
Walter Della Pietra

Il segretario
Giovanmaria Sartori

.....


.....


Situazione nucleo Grossalp 1:1'000

LEGGENDA

CONDOTTE: a) Verso UTOE : tipo MDPE S-5 d=32 mm
 b) Patriziale : tipo MDPE S-5 d=50 mm

⊗ Fontana
 ⊗ Saracinesca





Pozzetto per allacciamenti
privati 1:10

N.B: Gli allacciamenti alla condotta principale di distribuzione sono da eseguire con pezzi speciali del tipo "PLASSON".
Ad ogni allacciamento privato dovrà corrispondere il pozzetto di cui sopra.